

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 147

presentata dai Consiglieri regionali
ENNAS - GIAGONI - SAIU - CANU - MANCA Ignazio - MELE - PIRAS

il 15 maggio 2020

Inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS nel CCRL

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Le leggi regionali n. 43 del 2018 e n. 6 del 2019 hanno disciplinato il transito del personale dell'Agenzia FoReSTAS all'interno del comparto unico di contrattazione collettiva regionale e la Giunta regionale, in attuazione di tale normativa, con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/1 del 26 luglio 2019 ha formulato gli indirizzi da trasmettere al Comitato regionale per la negoziazione (Co.Ra.N.) per la contrattazione da svolgere in sede negoziale con le organizzazioni sindacali, prevedendo, tra l'altro, di "inquadrare il personale operaio in una categoria contrattuale che ne permetta la piena operatività, eliminando il ricorso alle mansioni superiori che, ancora oggi, vengono largamente utilizzate soprattutto durante la campagna AIB."

Come noto, infatti, l'Agenzia FoReSTAS è struttura fondamentale del sistema di Protezione civile regionale, rappresentando una delle componenti indispensabili previste nel PRAI, ma in passato la possibilità di utilizzare il suo personale nell'ambito della campagna antincendio ha reso necessaria l'attribuzione a tali lavoratori di mansioni superiori per consentire lo svolgimento di attività specialistiche, quali quelle di avvistamento degli incendi (vedette), di guida delle autobotti nonché di lotta attiva di spegnimento e bonifica, che gli operai non potevano (e non possono) svolgere, in quanto per la quasi totalità inquadrati nel primo livello del CCNL delle sistemazioni idraulico-forestale (contratto attualmente a loro applicabile) a cui compete lo svolgimento di sole attività generiche.

Tale prassi dell'attribuzione delle mansioni superiori non può tuttavia essere ulteriormente reiterata in futuro, essendo stata contestata dalla Corte dei Conti che ne ha rilevato un uso improprio, al di fuori delle sole ipotesi in cui il ricorso a detto istituto è consentito (articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Tale stato di cose è superabile unicamente con l'immediato inquadramento del personale di FoReSTAS nell'ambito del CCRL, obiettivo a cui tende la presente proposta di legge, essendo da e-

sccludersi la possibilità alternativa di procedere a modifiche legislative che comportino una variazione della legge istitutiva di FoReSTAS, con l'istituzionalizzazione delle mansioni superiori, anche solo temporaneamente, perché si tratterebbe di una disciplina illegittima in contrasto con il disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e quindi dell'articolo 117 della Costituzione.

La trattativa già avviata tra il Co.Ra.N. e le organizzazioni sindacali ha subito un rallentamento a causa dell'emergenza Covid-19 per poi interrompersi in seguito alla scadenza del mandato dei componenti del Co.Ra.N.

Tuttavia, considerato l'approssimarsi della stagione estiva e l'urgenza di dotare il personale di FoReSTAS delle competenze necessarie a partecipare all'attività antincendio, anche qualora la trattativa con il Co.Ra.N. potesse riprendere a breve, non si riuscirebbe a chiudere un accordo in tempo utile per l'inizio della campagna antincendio, con il rischio di un grave danno all'intera collettività, oltre che alla salvaguardia del territorio regionale, in particolare di quello boschivo.

Va considerato altresì che la presente proposta di legge non interferisce con le vigenti disposizioni di legge in materia di contrattazione, in quanto rimanda semplicemente ad una fase successiva la completa definizione del transito, fase nella quale le organizzazioni sindacali rappresentative ed il Co.Ra.N. potranno definire puntualmente gli inquadramenti e le indennità per il personale di FoReSTAS.

L'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998 prevede la possibilità di modificare le norme di una legge regionale che abbiano introdotto discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti al fine di tutelare gli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate, prevedendo la derogabilità da parte di successivi contratti collettivi, e quindi la disciplina introdotta dalla presente norma di legge potrà essere modificata al tavolo della negoziazione davanti al Co.Ra.N.

Non mancano esempi in passato in cui si è dato corso all'inquadramento nell'ambito del CCRL di personale di enti ed agenzie senza il ricorso alla previa contrattazione collettiva che ne regolasse il transito, come è avvenuto per i lavoratori transitati all'Enas, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 19 del 2006, per i quali l'inquadramento nel CCRL è avvenuto mediante una determinazione del direttore generale dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, la n. 540 del 7 giugno 2011, così come non si è prevista alcuna forma di contrattazione per il transito del personale dell'Agenzia Sardegna Ricerche, in base all'articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2015, e per il personale transitato in ASPAL, con l'articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2016.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la presente proposta di legge si prefigge l'intento di superare l'empasse temporaneo determinato dall'emergenza legata all'approssimarsi della campagna antincendio e dalla contestuale vacanza del Co.Ra.N., dando luogo all'immediato inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS all'interno del comparto unico regionale, con il rinvio alla contrattazione collettiva, in sede di tavolo negoziale tra il Co.Ra.N. e le organizzazioni sindacali, della compiuta definizione del procedimento di ingresso nel CCRL con la trattazione degli elementi specifici di normazione del transito, così come previsto dalle norme statali (legge n. 165 del 2001) e regionali (legge regionale n. 31 del 1998) in materia di contrattazione nel pubblico impiego.

Ai lavoratori FoReSTAS così inquadrati si applicherà il trattamento retributivo fondamentale previsto dal CCRL e le indennità previste dal CCNL delle sistemazioni idraulico-forestali e dal Contratto integrativo regionale di lavoro.

L'inquadramento dei lavoratori di FoReSTAS avverrà all'interno di ciascuna categoria del CCRL nel livello retributivo più prossimo rispetto al trattamento retributivo attualmente applicato a ciascun dipendente.

Per quanto riguarda gli operai inquadrati nel primo livello del CCNL delle sistemazioni idraulico-forestali, non rinvenendosi un livello retributivo all'interno della categoria B nella quale saranno inquadrati che sia loro applicabile in quanto prossimo alla retribuzione attualmente percepita, per garantire l'utilizzo per tutti i dipendenti del medesimo criterio (inquadramento nel livello retributivo più prossimo rispetto alla retribuzione attualmente percepita) e contenere la spesa per l'applicazione della presente legge all'interno del quadro delle risorse economiche definite dalla legge regionale n. 43 de 2018 (come modificata dalla legge regionale n. 6 del 2019), sarà necessario individuare per tali lavoratori un livello economico "B d'ingresso", ferma restando la facoltà propria della contrattazione collettiva di entrare successivamente in modo più specifico nel merito dell'inquadramento definitivo.

Stante la natura eccezionale della situazione, ai lavoratori di FoReSTAS così inquadrati si potrà applicare il trattamento retributivo fondamentale previsto dal CCRL e continuare a riconoscere le indennità previste dal CCNL delle sistemazioni idraulico-forestali e dal Contratto integrativo regionale di lavoro. Dovrà essere infatti la trattativa tra organizzazioni sindacali e Co.RA.N. a stabilire le nuove indennità applicabili in base al CCRL, posto che la peculiarità delle attività poste in essere dall'Agenzia non consente di estendere automaticamente ai lavoratori di FoReSTAS tutte le indennità previste dal CCRL.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Inquadramento provvisorio

1. Sino al definitivo inquadramento determinato dalle parti in sede di tavolo negoziale in ossequio alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), ed in conformità ai principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per definire la compiuta disciplina del personale dell'Agenzia FoReSTAS, così come previsto dalla legge regionale 11 febbraio 2019, n. 6 (Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS), il medesimo personale è inquadrato nelle categorie e fasce del comparto unico del Contratto collettivo regionale, in coerenza con i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 28/1 del 26 luglio 2019, a far data dalla pubblicazione della presente legge secondo la seguente tabella, calcolata secondo gli scatti medi:

Categoria CCRL LR 31/98	
Operai 1 livello	Categoria B di ingresso
Impiegati 2 e 3 livello	Categoria B
Operai 2, 3 e 4 livello	Categoria B
Impiegati 4, 5 e 6 livello	Categoria C
Quadri I e II livello	Categoria D

Oppure

	Livello RAS	Retrib.RAS
Impiegati	II B1	1.649,56
Impiegati	III B3	1.844,17
Impiegati	IV C1	1.954,49
Impiegati	V C3	2.180,34

Impiegati	VI	C5	2.332,19
Impiegati	Q1	D3	2.573,73
Impiegati	Q2	D5	2.847,48
Operai	I	Bi	1.554,02
Operai	II	B1	1.649,56
Operai	III	B2	1.721,37
Operai	IV	B3	1.844,17

2. Ai lavoratori FoReSTAS così inquadrati si applica il trattamento retributivo fondamentale previsto dal CCRL e le indennità previste dal CCNL delle sistemazioni idraulico-forestali e dal Contratto integrativo regionale di lavoro.

3. Il personale dirigente dell'Agenzia FoReSTAS è inquadrato nel comparto contrattuale dei dirigenti regionali, così come previsto dalla legge regionale 19 novembre 2018, n. 43 (Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS), nel rispetto del CCRL dei dirigenti della Regione.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 9.416.181, si fa fronte con le risorse contenute nella missione 09 - programma 02 - titolo 1 del bilancio della Regione a favore dell'Agenzia FoReSTAS.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).